

D.M. 31 gennaio 2005

Emanazione di linee-guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372.

Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2005, n. 135, S.O.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il *decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372*, recante «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» e in particolare l'art. 3, comma 2, che prevede l'emanazione di linee-guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, e l'art. 5, comma 4, che prevede che l'autorità competente rilascia l'autorizzazione nel rispetto delle linee-guida di cui all'art. 3, comma 2;

Acquisiti gli elaborati tecnici riportati in allegato al presente decreto, predisposti dalla commissione istituita con *D.M. 19 novembre 2002* del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2002) ai sensi dell'art. 3, comma 2, del *decreto legislativo n. 372/1999*;

Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole all'emanazione del presente decreto nella seduta dell'11 novembre 2004;

Decreta:

1. Emanazione delle linee-guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del *decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372*, sono emanate linee-guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 nell'allegato I del *decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372*, relativamente ad impianti esistenti. Tali linee-guida, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono riportate in allegato.

2. Ulteriori aggiornamenti delle linee-guida allegate formeranno oggetto di successivi decreti ai sensi dell'art. 3, comma 2 del *decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372*.

2. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Linee-guida generali

(Omissis)

Linee-guida in materia di sistemi di monitoraggio

(Omissis)

Linee-guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC:

1.3 Cokerie.

2.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.

2.3 Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

- a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
- b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
- c) applicazione di stati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

2.4 Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

(Omissis)

Linee-guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC:

2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati

2.5 Impianti:

a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

(Omissis)

Linee-guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nella categoria IPPC:

2.5 Impianti:

b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

(Omissis)

Linee-guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC:

6.1 Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

(Omissis)